

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 52/TFN – Sezione Disciplinare (2014/2015)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Prof. Claudio Franchini **Presidente**; dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Angelo Mario Esposito, **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunito il giorno 27 aprile 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(159) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALDO DELLEPIANE (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), ENRICO SANTUCCI (Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl) - (nota n. 8154/568 pf14-15 SP/gb del 30.3.2015).

(160) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALDO DELLEPIANE (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), ENRICO SANTUCCI (Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl) - (nota n. 8156/569 pf14-15 SP/gb del 30.3.2015).

Il deferimento

Con provvedimento del 30.03.2015 il Procuratore federale, a seguito di segnalazione del 06.03.2015 pervenuta dalla Co.Vi.So.C., ha deferito a questo Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, il Sig. Aldo Dellepiane e il Sig. Enrico Santucci, rispettivamente Presidente del CdA e Amministratore delegato, entrambi legali rappresentanti pro tempore del Savona FBC Srl, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 85, lett C), par. VI, NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16.02.2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2014.

In relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al proprio Presidente e al proprio Amministratore delegato, inoltre, è stata deferita in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, anche la società Savona FBC Srl, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento.

Con altro provvedimento del 30.03.2015 il Procuratore federale, a seguito di segnalazione del 06.03.2015 pervenuta dalla Co.Vi.So.C., ha deferito a questo Tribunale federale

nazionale, sezione disciplinare, il Sig. Aldo Dellepiane e il Sig. Enrico Santucci, rispettivamente Presidente del CdA e Amministratore delegato, entrambi legali rappresentanti pro tempore del Savona FBC Srl, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 85, lett. C), par. VII, NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16.02.2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2014. In relazione alla condotte antiregolamentari ascritte al proprio Presidente e al proprio Amministratore delegato, inoltre, è stata deferita in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, anche il Savona FBC Srl, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento. La posizione della Società Savona FBC Srl è stata stralciata e decisa da questo Tribunale con Com. uff. n. 48/TFN-SD del 14.04.2015.

Il patteggiamento

Alla riunione del 10.04.2015 i deferiti Aldo Dellepiane e Enrico Santucci, tramite il proprio legale e la Procura federale avevano convenuto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione.

Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 23.4.2015 il suddetto accordo.

In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza.

“Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signori Aldo Dellepiane e Enrico Santucci, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Aldo Dellepiane, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti); pena base per il Sig. Enrico Santucci, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all'organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo

comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) ciascuno a carico dei Signori Aldo Dellepiane e Enrico Santucci.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(150) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO MONTAQUILA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Monza Brianza 1912 Spa) - (nota n. 7926/563 pf14-15 SP/gb del 25.3.2015).

(151) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO MONTAQUILA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Monza Brianza 1912 Spa) - (nota n. 7924/562 pf14-15 SP/gb del 25.3.2015).

Il deferimento

Con atto del 25.3.2015, la Procura federale ha deferito avanti il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare:

- il Sig. Pietro Montaquila, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della AC Monza Brianza 1912 Spa, per rispondere della violazione di cui all'art. 85, Lett. C), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all'art. 10 comma 3, del CGS, per non aver depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 16.2.2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014;

- la AC Monza Brianza 1912 Spa, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Pietro Montaquila, legale rappresentante pro-tempore della Società AC Monza Brianza 1912 Spa.

Con ulteriore atto del 25.3.2015, la Procura federale ha deferito avanti il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare:

- il Sig. Pietro Montaquila, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della AC Monza Brianza 1912 Spa, per rispondere della violazione di cui all'art. 85, Lett. C), paragrafo VI) delle NOIF, in relazione all'art. 10 comma 3, del CGS, per non aver depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 16.2.2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014;

- la AC Monza Brianza 1912 Spa, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Pietro Montaquila, legale rappresentante pro-tempore della Società AC Monza Brianza 1912 Spa.

La posizione della Società AC Monza Brianza 1912 Spa è stata stralciata e decisa da questo Tribunale con Com. uff. n. 48/TFN-SD del 14.4.2015.

Il patteggiamento

Alla riunione del 10.4.2015 il deferito Pietro Montaquila, tramite il proprio legale e la Procura federale avevano convenuto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione.

Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 23.4.2015 il suddetto accordo.

In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza.

“Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Pietro Montaquila, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Pietro Montaquila, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione della sanzione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) a carico del Signor Pietro Montaquila.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

(158) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIA ALEJANDRA CARUSO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SF Aversa Normanna Srl) - (nota n. 8162/575 pf14-15 SP/gb del 30.3.2015).

Il deferimento

Con atto del 25.3.2015, la Procura federale ha deferito al Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare:

- i Signori Caruso Maria Alejandra, Amministratore unico e legale rappresentante della SF Aversa Normanna Srl e Spezzaferri Giovanni, Procuratore e legale rappresentante pro-tempore della SF Aversa Normanna Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 85, Lett. C), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all'art. 10 comma 3, del CGS, per non aver depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 16.2.2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2014;
- la SF Aversa Normanna Srl, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per il comportamento posto in essere dalla Sig.ra Caruso Maria Alejandra Amministratore unico e legale rappresentante della SF Aversa Normanna Srl e dal Sig. Spezzaferri Giovanni, Procuratore e legale rappresentante pro-tempore della SF Aversa Normanna Srl.

Le posizioni del Sig. Giovanni Spezzaferri e della Società SF Aversa Normanna Srl sono state stralciate e decise da questo Tribunale con Com. uff. n. 48/TFN-SD del 14.4.2015.

Il patteggiamento

Alla riunione del 10.4.2015 la deferita Caruso Maria Alejandra, tramite il proprio legale e la Procura federale avevano convenuto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione.

Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 23.4.2015 il suddetto accordo.

In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza.

“Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Signora Caruso Maria Alejandra, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per la Signora Caruso Maria Alejandra, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a mesi 2 (due)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all'organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la

sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l'applicazione della sanzione di mesi 2 (due) a carico della Signora Caruso Maria Alejandra.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.”

(105) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO MATTINA (Agente di calciatori iscritto nell'elenco FIGC) - (nota n. 6076/47 pf14-15 PM/blp del 16.2.2015).

Con provvedimento del 16.2.2015 la Procura federale ha deferito il Sig. Fabrizio Mattina, Agente iscritto nell'elenco della FIGC, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in vigore fino al 31.7.2014 e dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 100, comma 3, delle NOIF, nonché della violazione di cui agli artt. 3, comma 1, e 19, comma 3, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori per avere, tra la fine di luglio e l'inizio di agosto del 2014, promosso e portato avanti, quantomeno fino all'incontro tra le parti, la trattativa per il tesseramento del calciatore Sig. Jeidaias Capucho Neves “Jeda” per la Acqui Calcio 1911 Srl, militante nel campionato nazionale dilettanti, e per avere successivamente richiesto a tale Società un compenso di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) per l'attività svolta;

Il patteggiamento

Alla riunione del 23.3.2015 il deferito Fabrizio Mattina, tramite il proprio legale e la Procura federale avevano convenuto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione.

Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 23.4.2015 il suddetto accordo.

In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza.

“Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Fabrizio Mattina, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Fabrizio Mattina, sanzione della sospensione della licenza per giorni 60 (sessanta) oltre all'ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta) e € 3.000,00 (€ tremila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di

primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all'organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l'applicazione delle sanzioni della sospensione della licenza per giorni 40 (quaranta) e dell'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) a carico del Sig. Fabrizio Mattina.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto."

(104) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIETRO BALISTRERI (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SSD ARL Taranto FC 1927, attualmente tesserato in prestito per la Società Reggina Calcio Spa), GILBERTO D'IGNAZIO PULPITO (all'epoca dei fatti allenatore in seconda della Società SSD ARL Taranto FC 1927) - (nota n. 6102/1031 pf13-14 AM/ma del 16.2.2015).

Il deferimento

Con atto di deferimento del 16.02.2015, ritualmente notificato alle parti, il Procuratore federale esercitava l'azione disciplinare e deferiva innanzi al T.F.N. - sezione disciplinare - per violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1 comma 1 del CGS all'epoca dei fatti vigente), il Sig. Balistreri Pietro, all'epoca dei fatti, calciatore della Società SSDARL Taranto Football Club 1927 per avere, a termine della gara Taranto - Progreditur Marcianise del 11.05.2014, negli spogliatoi e non alla presenza del D.G., tenuto nei confronti del dirigente della Società Progreditur Marcianise un comportamento gravemente ingiurioso e calunnioso e il Sig. D'Ignazio Pulpito Gilberto, allenatore in seconda all'epoca dei fatti della Società SSDARL Taranto Football Club 1927, il quale, al fine di garantire l'impunità disciplinare al calciatore Balistreri, non forniva al collaboratore della Procura federale presente sul posto il nominativo del calciatore che aveva tenuto un comportamento gravemente ingiurioso e calunnioso nei confronti del dirigente della Progreditur Marcianise. Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, gli incolpati non facevano pervenire scritti e/o memorie difensive.

Il patteggiamento

Alla riunione del 23.03.2015 il deferito Balistreri Pietro, aveva convenuto con la Procura Federale, l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, pertanto con provvedimento

pubblicato su Com Uff. n. 40/TNF-SD veniva disposta la trasmissione dell'accordo raggiunto dalle parti al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS e la sospensione del procedimento ex art. 34 bis, comma 5, CGS.

Decorso il termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 23.4.2015 il suddetto accordo.

In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate ha adottato la seguente ordinanza:

“Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Pietro Balistreri, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Pietro Balistreri, sanzione della squalifica per 1 (una) giornata oltre all’ammenda di € 600,00 (€ seicento/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a 1 (una) giornata e € 400,00 (€ quattrocento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.”

Il dibattimento

Il procedimento è proseguito per l'altra parte deferita.

Alla riunione odierna, presente solo il rappresentante della Procura federale il quale, ritenuta provata la responsabilità del deferito D'Ignazio Pulpito Gilberto in ordine ai fatti contestati, chiedeva l'irrogazione per lo stesso della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica oltre all'ammenda di € 800,00 (€ ottocento/00).

Motivi della decisione

Il proposto deferimento è fondato e, pertanto, va accolto.

La vicenda trae origine da un esposto alla Procura federale del presidente della Società ASD Progreditur Marcianise, il quale denunciava una serie di spiacevoli episodi, calunniosi e ingiuriosi, occorsi a tesserati e dirigenti della Società da lui rappresentata durante e dopo la gara valevole per i play off del campionato di serie D svoltasi in data 11.05.2014 tra Taranto e Marcianise.

L'attività di indagine posta in essere dalla Procura federale ha permesso di raccogliere elementi più che sufficienti per dimostrare l'accadimento dei fatti e le relative responsabilità.

In particolare, risulta provato che, l'allenatore in seconda della Società Taranto D'Ignazio Pulpito Gilberto, al fine di garantire l'impunità disciplinare al calciatore della propria squadra che si era reso responsabile di un comportamento ingiurioso e calunnioso ai danni di un dirigente della Società ospitata, si rifiutava di fornire la necessaria collaborazione al rappresentante della Procura federale.

Tenuto conto dell'evidenza probatoria e che l'incolpato, in sede di indagine, ha ammesso i fatti, appare congrua la sanzione richiesta dalla Procura federale.

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle sanzioni della squalifica per 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali, oltre all'ammenda di € 400,00 (€ quattrocento/00) a carico del Sig. Pietro Balistreri.

In accoglimento del proposto deferimento infligge all'allenatore D'Ignazio Pulpito Gilberto la squalifica di 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali, oltre all'ammenda di € 800,00 (€ ottocento/00).

(98) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IGOR CAMPEDELLI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Cesena Spa), Società AC CESENA Spa - (nota n. 5895/1267 pf12-13 SP/blp del 10.2.2015).

(134) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IGOR CAMPEDELLI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Cesena Spa), Società AC CESENA Spa - (nota n. 6996/207 pf13-14 SP/gb del 6.3.2015).

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, preso atto della richiesta atti formulata dalla Procura generale dello Sport del CONI in sede di valutazione ex art. 23, comma 2 CGS, relativamente ai due procedimenti in epigrafe; rimette i procedimenti a nuovo ruolo con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5, CGS.

(157) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società SSD SAMBENEDETTESI A RL - (nota n. 8155/452 pf14-15/MS/vdb del 30.3.2015).

Il deferimento

Espletate le rituali comunicazioni di conclusione delle indagini previste dal nuovo CGS, con successivo atto del 30.03.2015, ritualmente notificato, il Procuratore federale esercitava l'azione disciplinare nei confronti della Società SSD Sambenedettese a rl per rispondere delle violazioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, comma 3, e 12, comma 3, del CGS, per avere i propri sostenitori, nel secondo tempo dell'incontro Jesina-Sambenedettese del 19.10.2014, indirizzato all'Assistente Arbitrale sputi e insulti scurrili e offensivi e per avere gli stessi lanciato, al termine della gara, sul terreno di giuoco oggetti vari, tra cui bottiglie di vetro, senza colpire nessuno, come meglio descritto nella parte motiva.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, la deferita Società non faceva pervenire scritti e/o memorie difensive.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, mentre nessuno è comparso per la Società deferita.

Il rappresentante della Procura Federale, ritenuta provata la responsabilità oggettiva della deferita Società, ha chiesto irrogarsi la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

Motivi della decisione

Il proposto deferimento è fondato e, pertanto, va accolto.

Il procedimento trae origine da un invio degli atti alla Procura federale da parte della Corte sportiva d'appello (Com. Uff. n. 21/CSA 14-15), a seguito dell'accoglimento del ricorso proposto dalla Società Jesina Calcio avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui la stessa Società era stata sanzionata con l'ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) e la diffida. In particolare, la Corte accertava che le valutazioni operate dal Giudice Sportivo erano errate e non aderenti alla realtà atteso che, dalla lettura degli atti, risultava in maniera netta che il lancio di sputi e gli insulti rivolti all'indirizzo dell'Assistente arbitrale, nonché il lancio di oggetti sul terreno di giuoco, nel corso della gara Jesina-Sambenedettese del 19.10.2014, era da ascrivere unicamente ai sostenitori della squadra ospite.

La documentazione acquisita in atti, offre ampia dimostrazione circa l'addebito mosso dalla Procura federale alla Società deferita a titolo di responsabilità oggettiva, atteso che è provato che i sostenitori della Società SSD Sambenedettese a rl mantenevano, dal 7 del s.t. fino alla fine della gara, un comportamento antisportivo, prime nei confronti dell'Assistente arbitrale e successivamente attraverso il lancio in campo di oggetti.

È noto che la *ratio* sottesa all'istituto della responsabilità oggettiva risiede nella necessità di tutelare massimamente il fine primario perseguito dall'organizzazione sportiva ovvero, in sintesi, la regolarità delle gare, con conseguenti responsabilità disciplinari a carico delle Società sportive discendenti da comportamenti tenuti dai propri tesserati e dai propri sostenitori. In seno all'ordinamento federale calcistico, le uniche esimenti previste a beneficio delle Società ritenute oggettivamente responsabili si rinvergono, ex art. 13 CGS, esclusivamente allorquando gli autori materiali dell'illecito presupposto siano i sostenitori dei "clubs" e la violazione ricada nel campo di applicazione degli artt. 11 (responsabilità per comportamenti discriminatori) e 12 (prevenzione di fatti violenti) CGS.

Perché dette circostanze esimenti operino è necessario che ricorrano almeno tre delle circostanze elencate nel richiamato art. 13 CGS, tra cui figura “*l’adozione di modelli di organizzazione*”.

Peraltro, a ben osservare, si rileva che nemmeno il legislatore federale tratta i protocolli di comportamento alla stregua di un’esimente *tout court*, in effetti, ai sensi del richiamato art. 13 CGS, la circostanza che la Società abbia “*adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della Società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatosi*” (cfr. art. 13, comma 1, lett. a), CGS) non rappresenta di per sé un’esimente, ma una circostanza che può escludere la responsabilità della Società solo se opera congiuntamente ad almeno altre due tra le circostanze previste dalle lettere da b) a e) dell’art. 13 CGS.

In mancanza, l’attuazione di protocolli di prevenzione, di per sé, costituisce una mera attenuante e non già un’esimente.

Ora, in considerazione della *ratio* sottesa all’istituto della responsabilità oggettiva, è di tutta evidenza come, alla luce dell’art. 13 CGS, in tutti i residuali ambiti in cui operi la responsabilità oggettiva, la Società sportiva eventualmente coinvolta non possa essere esentata da responsabilità in virtù dell’adozione di misure di prevenzione, non essendo possibile attingere ad altre fattispecie esimenti in tema di responsabilità oggettiva in ambito sportivo calcistico, ivi compresa quella prevista dall’art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

Passando all’esame del caso di specie, la deferita Società non ha dimostrato di aver adottato modelli di organizzazione tali da prevenire i comportamenti, né di aver immediatamente agito per far cessare i comportamenti posti in essere dai propri sostenitori e, pertanto, deve essere ritenuta responsabile ex art. 4, comma 3, CGS.

L’accertata violazione comporta l’irrogazione delle sanzioni così come previste dall’art. 12, n. 6, CGS trattandosi di Società non appartenente alla sfera professionistica.

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, in accoglimento del proposto deferimento infligge alla Società SSD Sambenedettese a rl l’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).

(162) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA PECORELLI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora), Società ASD GINNASTICA E CALCIO SORA - (nota n. 8223/346 pf14-15/DP/fda del 31.3.2015).

Il deferimento

Con atto di deferimento del 31.03.2015, ritualmente notificato alle parti, il Procuratore federale esercitava l’azione disciplinare nei confronti di:

- Andrea Pecorelli, all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e dell’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore Barone Mario, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 240 del

25.06.2014, confermata dal Tribunale federale nazionale - sezione vertenze economiche - con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 5/TNF-SVE del 10.10.2014, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione;

La Società ASD Ginnastica e Calcio Sora, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, i deferiti non facevano pervenire scritti e/o memorie difensive.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale mentre nessuno è comparso per i deferiti.

Il rappresentante della Procura federale, ritenuta prova la responsabilità dei deferiti, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per Andrea Pecorelli, la inibizione per mesi 9 (nove);
- per la Società ASD Ginnastica e Calcio Sora la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00), sanzioni così determinate tenuto conto della recidiva.

Motivi della decisione

Il proposto deferimento è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 240 del 25.06.2014, confermata dal Tribunale federale nazionale - sezione vertenze economiche - (Com. Uff. n. 5/TNF-SVE del 10.10.2014), la Società ASD Ginnastica e Calcio Sora, veniva condannata al pagamento in favore del calciatore Barone Mario della somma di € 14.400,00 (€ quattordicimilaquattrocento/00) oltre ad € 700,00 (€ settecento/00) per oneri e spese di procedimento. La predetta decisione veniva comunicata alle parti mediante lettera a/r ricevuta dalla in data 17.11.2014 e la Società non provvedeva al pagamento, nel termine di giorni 30 dalla comunicazione, di quanto dovuto.

I fatti come sopra rappresentati sono comprovati dalla documentazione prodotta dalla Procura federale a corredo del proprio atto di deferimento e integrano, a carico del Sig. Andrea Pecorelli, Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora, gli estremi delle violazioni di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, ovvero violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per aver omesso di corrispondere le somme riconosciute dalla Commissione Vertenze economiche al calciatore Barone Mario.

Alla luce di quanto sopra, risulta comprovato, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Sig. Andrea Pecorelli, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe e acclarata responsabilità diretta e oggettiva della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS, per i fatti ascritti al Sig. Andrea Pecorelli, suo Presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti.

Riguardo alle sanzioni da applicare al caso di specie, l'art. 8, commi 9 e 10, CGS prevede, in caso di mancato pagamento nel termine previsto dall'art. 94 ter, comma 11, NOIF delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici, la sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica per le Società, mentre per i dirigenti l'inibizione non inferiore a mesi 6.

Nel caso di specie, considerata la recidiva specifica della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora la sanzione va aumentata tenuto conto della gravità del fatto e della reiterazione delle infrazioni.

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, in accoglimento del proposto deferimento infligge al Sig. Andrea Pecorelli la sanzione dell'inibizione di mesi 9 (nove) e alla Società ASD Ginnastica e Calcio Sora la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(161) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO IANNASCOLI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Pescara), DANILO IANNASCOLI (all'epoca dei fatti Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società ASD Pescara), Società ASD PESCARA - (nota n. 8209/345 pf14-15/DP/fda del 31.3.2015).

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, vista l'istanza di rinvio dell'odierna riunione, pervenuta in data 23 aprile 2015 mediante posta elettronica da parte del difensore dei deferiti; considerato che la suddetta istanza è corredata da idonea documentazione attestante un giustificato legittimo impedimento a comparire innanzi a questo Tribunale; preso atto che i deferiti hanno formulato istanza di essere ascoltati; rilevato che il rappresentante della Procura federale non si è opposto all'istanza di rinvio, ponendo come condizione un breve rinvio.

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, in accoglimento della proposta istanza, rinvia il procedimento alla data del 14.5.2015, ore 14.30, disponendo la sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5, del CGS.

**Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare
Prof. Claudio Franchini**

“”

Pubblicato in Roma il 28 aprile 2015.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio